

## **Norme generali sulla distribuzione dell'acqua ad uso irriguo**

*(Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 016 in data 02.12.2019)*

1. Appartengono al Consorzio le acque contenute nella rete irrigua, quelle che costituiscono colature e residui provenienti dalle opere di trasporto, nonché le acque dei fossi e dei canali situati nel comprensorio consortile. Tali acque sono acque grezze provenienti da invasi artificiali, traverse e da tutte le altre fonti che costituiscono il sistema Campidano – Flumendosa – Leni e giungono agli impianti irrigui consortili attraverso opere di trasporto anche a cielo aperto. Tali acque possono contenere, pertanto, sostanze della più diversa natura e quantità variabili di acqua provenienti dagli impianti di depurazione (reflui).
2. In via ordinaria il Consorzio eroga l'acqua destinata all'irrigazione dei terreni compresi nei distretti irrigui consortili.
3. In via straordinaria, l'acqua può essere erogata anche per terreni non ubicati nei distretti consortili; in tal caso l'erogazione sarà comunque subordinata al soddisfacimento prioritario delle esigenze relative ai terreni compresi nei distretti irrigui e sarà regolata da norme particolari.
4. Il Consorzio assicura l'erogazione dell'acqua anche per usi agricoli diversi o in aggiunta a quello irriguo. L'acqua dovrà essere trattata dal Consorziato Utente per renderla idonea alle Norme Igienico Sanitarie in vigore, per gli usi richiesti. L'erogazione dell'acqua per l'allevamento di bestiame (pulizia dei ricoveri del bestiame etc..) viene effettuata secondo precise quantità giornaliere stabilite con riferimento al tipo di bestiame ed alle modalità di allevamento: lt. 1 per allevamenti di bassa corte, avicoli e cunicoli intensivi, lt. 10 per quelli ovini; lt. 30 per quelli suini, lt. 80 per quelli bovini. L'erogazione è subordinata all'impiego da parte dei titolari delle relative aziende di idonei contenitori e di adeguate vasche di scorta per gli eventuali periodi di mancato funzionamento degli impianti irrigui. L'erogazione dell'acqua per allevamenti ittici è regolata in funzione del tipo di allevamento, della dimensione delle vasche e dei relativi consumi.
5. Il Consorzio, in caso di indisponibilità di diversa fonte di erogazione idrica può assentire Utenze idriche per usi diversi da quelli indicati agli articoli 2, 3 e 4 (in ogni caso con esclusione per gli usi potabili). Tali utenze, poste all'interno del comprensorio servito o nelle sue immediate vicinanze, saranno, comunque, sottoposte a tutti i vincoli e limiti legati al funzionamento degli impianti irrigui consortili e ai quantitativi idrici annualmente assegnati al Consorzio dall'Autorità Regionale. A carico di tali utenze saranno posti tutti gli oneri amministrativi e di allaccio e i costi (al lordo degli eventuali contributi ed abbattimenti per il comparto agricolo) sostenuti dal Consorzio per l'avvenuta erogazione in ragione dei volumi effettivamente consumati. Tali oneri, costituiti da un contributo fisso per spese amministrative e da un contributo variabile in funzione dei consumi con un minimo di 1.000 mc/anno, verranno determinati annualmente sulla base dei costi di esercizio.
6. La stagione irrigua inizia il 1° Novembre, termina il 31 Ottobre ed è suddivisa in due periodi: 1° Novembre - 31 Marzo (periodo invernale); 1° Aprile - 31 Ottobre (periodo estivo). Compatibilmente con l'esecuzione o il completamento degli interventi di manutenzione, il Consorzio inizia la distribuzione idrica ordinaria a partire dal 1° Aprile. Qualora sussistano le condizioni per le quali il Consorzio possa fin da subito assegnare l'intera risorsa sarà possibile inoltrare una unica comunicazione di utenza irrigua, valida per l'intero anno solare. In ogni stagione irrigua, nei termini e con le modalità indicate agli articoli 14 e 15,

il consorzio interessato deve comunicare al Consorzio la propria intenzione di fruire del servizio irriguo. E' prevista, qualora l'utenza irrigua interessi la medesima particella catastale per tutte le colture praticate in zona irrigua attrezzata da misuratori elettronici, - la presentazione di una domanda di utenza "pluriennale" il cui rinnovo avviene in maniera automatica fino alla comunicazione di rinuncia al servizio da parte del Consorzio/Utente. All'inizio di ogni stagione irrigua, secondo le disponibilità di risorsa messa a disposizione da parte dell'Autorità Regionale, l'ufficio di zona competente per territorio provvederà a implementare i volumi concessi nella tessera elettronica di prelievo irriguo.

7. L'acqua è erogata dal Consorzio nella misura necessaria ad ogni tipo di coltura e comunque entro il limite massimo stagionale di 6.000 mc/ha per le colture del periodo estivo, di 3.000 mc/ha per quelle del periodo invernale, di 7500 mc/ha per le domande annuali riferite alle colture arboree e di 9.000 mc/ha per le domande annuali riferite alle altre colture, compatibilmente con la disponibilità globale della risorsa. Nei casi di ridotte disponibilità idriche per il comparto agricolo tale limite potrà essere ridotto, previa comunicazione alla comunità dei Consorziati. L'acqua per colture particolarmente esigenti, come il riso irrigato per sommersione, e per allevamenti ittici è erogata dal Consorzio previo accertamento delle reali esigenze ed imposizione eventuale di indici di parzializzazione. Le eventuali integrazioni idriche alla dotazione massima mc/ha saranno valutate dal Consorzio in funzione delle richieste e delle disponibilità annuali. La distribuzione irrigua avviene nel rispetto delle caratteristiche tecniche degli impianti irrigui. Nel periodo estivo (Maggio – Settembre) gli impianti sono normalmente funzionanti 16 ore/24 per sei giorni su sette, nel mese di Aprile e nel mese di Ottobre sono normalmente funzionanti 12 ore/24 per cinque giorni su sette, nel restante periodo sono normalmente funzionanti 8 ore/24 e per cinque giorni su sette. La distribuzione agli utenti è prevista su base turnata con turni settimanali nel periodo estivo e quindicinali nel restante periodo. In caso di restrizioni idriche, derivanti da ridotte disponibilità assegnate al comparto agricolo dall'Autorità Regionale, si potranno determinare restrizioni dei periodi normali di funzionamento e allungamento dei periodi di turnazione di prelievo per le Aziende. In condizioni particolarmente vantaggiose il Consorzio potrà consentire una distribuzione "alla domanda" con funzionamento degli impianti 24 ore su 24 e turnazione 7 giorni su 7. Le interruzioni della distribuzione idrica derivanti da cause di forza maggiore (mancato apporto idrico dalle opere di trasporto, rotture, guasti, manutenzioni, interventi di eliminazione di interferenze con altre opere pubbliche o private) comporteranno la sospensione del servizio fino all'avvenuto ripristino. Il Consorzio Utente nel caso abbia particolari esigenze idriche, per le colture praticate, che siano anche solo parzialmente in contrasto con il previsto normale funzionamento degli impianti irrigui nei diversi periodi dell'anno dovrà dotarsi di adeguate scorte e/o attrezzarsi con fonti di approvvigionamento alternative. Il Consorzio Utente, in ogni caso, ha l'obbligo di rappresentare le proprie particolari esigenze idriche al momento della formalizzazione della comunicazione di irrigazione.

8. Il Consorzio garantisce un servizio di segnalazione emergenze attraverso la reperibilità del personale addetto alla gestione degli impianti irrigui, quando gli uffici consortili sono chiusi, incluse le giornate festive. L'accesso a tale servizio viene garantito attraverso l'uso di un numero di telefonia mobile indicato nella bacheca degli uffici consortili e nel sito: <http://www.cbsm.it>. L'utilizzo di tale servizio è limitato ai casi di segnalazione di fuoriuscita incontrollata dell'acqua, a causa della rottura di condotte e/o di altre apparecchiature idrauliche, che possa generare danni impellenti a persone, cose e colture in atto e ai casi di segnalazione di danneggiamenti alle opere consortili da parte di terzi. Il

mancato rispetto di tali limiti di utilizzo del servizio comporterà l'irrogazione delle sanzioni previste al successivo art. n° 42 delle presenti Norme.

9. Le possibili riduzioni nella fornitura di acqua, nonché le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore, non determinano responsabilità alcuna a carico del Consorzio per i danni che il consorziato subisca in dipendenza della mancata o inadeguata produzione delle colture.

10. L'acqua può essere erogata anche nella forma delle adacquate di soccorso, ma limitatamente alle colture asciutte: vigneto, uliveto, mandorleto e quelle autunno-vernine; in tal caso le dotazioni idriche saranno contenute entro il limite di 600 mc/ha, compatibilmente con la disponibilità globale della risorsa.

11. L'ufficio consortile competente per distretto consegnerà al consorziato l'attrezzatura idonea alla corretta derivazione dell'acqua dal punto di presa assegnato.

12. Ai fini della gestione del servizio irriguo e della manutenzione delle opere irrigue, i consorziati hanno l'obbligo di consentire al personale del Consorzio l'accesso ai fondi chiusi per la verifica della funzionalità degli impianti, per il controllo delle superfici e delle colture irrigate nonché per tutti i rilevamenti necessari.

### **Erogazione nel periodo invernale**

13. L'erogazione di acqua nel periodo invernale avviene nei limiti indicati agli articoli 6 e 7, salvo che si verifichino necessità di invaso o svuotamento dei serbatoi e/o di interventi manutentori sugli impianti;

14. Il consorziato che nel periodo invernale ha necessità di usufruire di limitate erogazioni d'acqua deve osservare le modalità di cui al successivo articolo 15.

### **Comunicazione di irrigazione**

15. La comunicazione di fruizione del servizio di irrigazione è fatta con modulo apposito distribuito presso l'ufficio di zona del distretto irriguo in cui ricade il terreno da irrigare; essa deve essere sottoscritta dall'utente ovvero da un suo rappresentante. Nella comunicazione predetta debbono essere indicati i dati anagrafici, desunti all'occorrenza da un documento, il domicilio e il codice fiscale del consorziato, gli estremi catastali dei terreni che formano il corpo aziendale, l'esatta superficie da irrigare, la coltura praticata e la sua varietà, il sistema irriguo aziendale e la portata dell'impianto. La comunicazione va riferita all'intera superficie messa a coltura e - nel caso di allevamenti - all'intero carico del bestiame presente in azienda, non essendo ammessa indicazione parziale motivata da ricorso ad integrazione irrigua tramite fonti autonome aziendali. E' inoltre ammessa la comunicazione d'utenza collettiva di più Consorziati: tale comunicazione è normata dall'apposito Regolamento, che fa parte integrante delle presenti Norme Generali. La comunicazione vale esclusivamente per la stagione in corso e per il periodo indicato ad eccezione delle domande pluriennali.

16. La comunicazione è presentata nei giorni stabiliti dall'Amministrazione consortile. Il termine per la presentazione decorre: per le Utenze del periodo Invernale, dal 1° Novembre e scade il 30 Dicembre; per le utenze del periodo estivo, per le utenze pluriennali e per quelle riferite all'intero anno solare in concomitanza con la scadenza del periodo estivo, dal 1° Novembre e scade il 30 Aprile; il termine finale è fissato altresì al 31 Maggio per la coltura del carciofo e al 30 Dicembre per la barbabietola a semina autunnale. L'accettazione delle comunicazioni riferite a terreni non compresi nei distretti irrigui avviene - di norma - a partire dal 1° maggio. La richiesta di adacquata di soccorso è presentata al momento in cui si verifica la necessità dell'intervento e non è soggetta al rispetto dei termini suindicati: all'atto della comunicazione di usufruire di una adacquata di soccorso l'ufficio competente comunicherà il giorno e l'ora in cui potrà essere derivata la risorsa idrica.

17. Le comunicazioni di variazione di superficie e di coltura e le eventuali rinunce al servizio irriguo devono essere presentate: per le utenze del periodo invernale entro il 31 Gennaio; per le utenze del periodo estivo entro il 30 Giugno; tale termine è prorogato al 31 Agosto soltanto per la coltura del carciofo. Le comunicazioni di rinuncia alla adacquata di soccorso devono essere presentate all'ufficio di zona almeno 2 giorni prima della data stabilita per effettuare le adacquate. L'accoglimento della comunicazione è subordinato ad una verifica sul campo circa l'effettivo utilizzo dell'acqua.

18. La comunicazione di cui all'art. 15 deve indicare anche gli eventuali avvicendamenti di colture nello stesso terreno. Tuttavia, l'accoglimento della comunicazione di avvicendamento colturale è condizionato dalla disponibilità d'acqua.

19. Le comunicazioni riferite ad aziende con superficie irrigabile superiore ai 10 Ha devono essere corredate da una planimetria catastale da cui risulti la sistemazione aziendale e la presenza di eventuali tare. La planimetria deve essere allegata anche alle comunicazioni riguardanti aziende di superficie inferiore ai 10 Ha, qualora le tare e/o le parzializzazioni colturali superino il 10% della superficie irrigabile dell'intera azienda.

20. La comunicazione deve essere presentata da tutti i consorziati che intendono utilizzare l'acqua per gli usi indicati ai suddetti articoli 2, 3 e 4.

## **Contributi**

21. L'Amministrazione consortile determina il costo annuale della gestione del servizio irriguo e lo ripartisce fra i consorziati interessati in modo che sia recuperata ogni spesa relativa sia all'esercizio che alla manutenzione degli impianti.

22. La misura del contributo alle spese di manutenzione degli impianti è riferita alla superficie catastale servita. Tale contributo è dovuto, in ragione della superficie effettivamente assistita, anche nei casi di prelievo dagli impianti irrigui consortili, previsti dal precedente articolo 3.

23. La misura del contributo alle spese di esercizio è riferita all'intera superficie catastale qualora non vengano presentati i documenti di cui all'art. 19.

24. Il Consorzio contribuisce alle spese di esercizio in ragione della superficie effettivamente irrigata, con un minimo di ha. 0.50.00, fermo restando le dotazioni di cui al

precedente articolo 7. In tale contesto si definisce contributo ordinario quello relativo alle utenze annuali e pluriennali del periodo primaverile estivo.

- a. Il contributo previsto per le utenze del periodo invernale è pari al 50% di quello ordinario
- b. Il contributo previsto per le utenze del periodo annuale riferite alle colture arboree è pari al 125% di quello ordinario
- c. Il contributo previsto per le utenze del periodo annuale relativamente alle altre colture è pari al 150% di quello ordinario
- d. Il contributo relativo all'irrigazione di colture particolarmente esigenti, quale il riso irrigato per sommersione, è pari al 150% del contributo ordinario
- e. Il consorzio che fruisce di una sola adacquata di soccorso contribuisce alle spese di esercizio nella misura del 20% del contributo ordinario.
- f. Per l'irrigazione dei vigneti e degli uliveti coltivati in terreni attrezzati con impianto aziendale fisso e delle colture erbacee e arboree per la produzione di energia per le quali siano accertati consumi inferiori a quelli ordinari, lo stesso contributo viene quantificato nella misura del 50% di quello ordinario, indipendentemente dal numero delle adacquate e fino al raggiungimento della dotazione massima di 3.000 mc/ha prevista per dette colture.
- g. Il contributo dovuto per le eventuali integrazioni idriche della dotazione massima mc/ha della stagione e del periodo, ed entro il 30% della dotazione medesima, è calcolato sulla base del rapporto fra il contributo ad ettaro della stagione di riferimento e la dotazione standard di 6.000 Mc/Ha. Per le eventuali integrazioni idriche oltre il 30% della dotazione massima della stagione e del periodo il contributo irriguo verrà maggiorato del 50%.
- h. Per le utenze irrigue agricole che prelevano dalle opere di trasporto in pressione dell'Ente Acque della Sardegna o da altre opere idriche non consortili fuori comprensorio il contributo è fissato nel 20% di quello ordinario per consumi entro i limiti di 600 mc/ha, nel 40% di quello ordinario per consumi compresi fra 601 e 1.200 Mc/ha, nel 50% di quello ordinario per consumi compresi fra 1.201 e 3.000 mc/ha e nel 100% di quello ordinario per consumi compresi fra 3.001 e 6.000 mc/ha.
- i. Per le Utenze irrigue agricole che prelevano dai canali adduttori dell'Ente Acque della Sardegna, che dunque effettuano a proprie spese il sollevamento idraulico, e per le colture la cui dotazione specifica sia pari ai 6.000 mc/ha il contributo ordinario viene ridotto del 25%.
- j. Il contributo dovuto per prelievi d'acqua da canali di bonifica e di scolo è annualmente definito da apposita delibera della Deputazione Amministrativa.
- k. Un contributo in misura pari al 20% di quello ordinario per ogni adacquata usufruita è dovuto comunque per l'ipotesi di successiva rinuncia

25. Il contributo dovuto per prelievi d'acqua per uso agricolo diverso da quello irriguo (allevamento del bestiame, acquacoltura, etc.) è rapportato a quello fissato per ettaro irrigato, nei due periodi della stagione irrigua, ed è determinato in base ai criteri dell'articolo 4.

26. Incentivazione sulla contribuzione:

- a. **Risparmio Idrico:** Per le utenze irrigue del periodo primaverile estivo di dimensioni superiori al minimo di ha 0.20.00 di cui al precedente articolo 24 e ricadenti nelle zone attrezzate con regolatore elettronico è previsto, qualora alla fine della stagione sia verificabile (per ogni punto di prelievo e in assenza di spostamenti di volume

- da una coltura all'altra) un risparmio idrico non inferiore al 20% della dotazione assegnata per la superficie dichiarata per ogni singola coltura, è prevista una riduzione forfetaria massima del 10% del contributo ordinario.
- b. **Imprenditoria giovanile:** Per le nuove utenze irrigue condotte da giovani imprenditori su superfici precedentemente non coltivate (colture irrigue) negli ultimi 5 anni, e che dunque generino un incremento globale della superficie irrigata, è concessa per due anni, per le sole colture del ciclo primaverile estivo e che già non godano delle riduzioni del contributo di cui al precedente articolo 24, una riduzione del 50% del contributo ordinario.
  - c. **Incremento di superficie:** Per le utenze preesistenti che incrementino la superficie irrigata su superfici non coltivate (colture irrigue) negli ultimi 5 anni all'interno del comprensorio servito e che non godano delle riduzioni del contributo di cui al precedente articolo 24 è concessa per due anni una riduzione del 50% del contributo ordinario sulla sola superficie incrementata. Tale riduzione è contemplata solo per incrementi a partire da un minimo di superficie pari ad ha. 1.00.00 per le colture ortive a rotazione nell'anno, per quelle serricole e per quelle arboree da frutto e a partire da un minimo di ha 3.00.00 per le altre colture.
  - d. **Iscrizione alla previdenza agricola:** Per gli imprenditori agricoli che esercitano a titolo principale un'attività diretta alla coltivazione di terreni, all'allevamento del bestiame e di tutte le attività ad essa connesse che dimostrino l'iscrizione alla previdenza agricola (come coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale), è prevista una riduzione forfetaria del 20% del contributo ordinario, con una forbice massima tra il contributo irriguo ordinario di € 50.00/Ha.
  - e. **Annotazione:** le incentivazioni di cui ai commi a) b) e c) non sono comunque cumulabili

### Obblighi e divieti

27. Il consorziato ha l'obbligo di utilizzare l'acqua con la massima diligenza, al fine di evitare ogni possibile spreco. Deve, inoltre, osservare ogni disposizione data dal Consorzio nei casi in cui la limitata disponibilità d'acqua imponga una erogazione a turni prestabiliti o altre limitazioni nell'interesse collettivo.

28. Il consorziato ha l'obbligo di dare una adeguata sistemazione ai terreni da irrigare e di osservare e fare osservare agli eventuali dipendenti ogni prescrizione del Consorzio.

29. Il consorziato ha anche l'obbligo di custodire diligentemente le attrezzature (curve di derivazione, sifoni, paratoie, tessere elettroniche di prelievo) ricevute in consegna dall'ufficio consortile e di restituirle entro e non oltre il termine del 15 Dicembre per le Utenze del periodo estivo ed entro il termine del 31 Marzo per quelle del periodo invernale. Tali attrezzature dovranno essere esibite, per l'opportuna verifica, in occasione della comunicazione di cui all'art. 15.

30. Il consorziato è tenuto a versare una cauzione di € 51,65 (annualmente definita dall'Amministrazione) per ogni Tessera elettronica di prelievo ricevuta in dotazione; tale cauzione verrà restituita dal Consorzio, su richiesta dell'interessato, in caso di definitiva rinuncia. Il consorziato è tenuto a corrispondere il valore delle attrezzature danneggiate o

non recuperabili per qualunque causa (smarrimento, furto, etc.). Tale valore verrà annualmente determinato dal Consorzio sulla base dei prezzi di mercato.

31. Il consorziato deve segnalare tempestivamente all'ufficio consortile i prelievi abusivi d'acqua operati a suo danno. Deve altresì segnalare tempestivamente i guasti agli impianti di irrigazione e/o i danni ai canali, ai vasconi e alle reti irrigue di pertinenza consortile, al fine di evitare perdite che possano arrecare danno alle colture praticate nei suoi terreni e/o in quelli circostanti.

32. I consorziati proprietari e/o conduttori di fondi in cui sono ubicate le opere di presa dalla rete pubblica sono tenuti a consentire ai consorziati interessati ad effettuare derivazioni d'acqua, il trasporto dell'acqua stessa attraverso i loro fondi, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1033 Cod. Civ.. Uguale obbligo incombe sui consorziati proprietari e/o conduttori di fondi, nei quali non sia ubicata alcuna opera di presa, che debbono essere necessariamente attraversati per il trasporto dell'acqua derivata da altri consorziati. Il consorziato dovrà consentire altresì l'ubicazione sul proprio fondo delle strutture fisse necessarie al trasporto dell'acqua a scopo irriguo in favore di altri consorziati, ai sensi dell'art. 1034 Cod. Civ..

33. I quantitativi d'acqua assegnati per uso agricolo diverso da quello irriguo potranno essere derivati dalla rete solo nei giorni di esercizio del comizio.

34. Il consorziato deve rispettare scrupolosamente le distanze, dalle opere pubbliche consortili, fissate per piantagioni, recinzioni, manufatti e costruzioni di ogni tipo.

35. È vietata qualsiasi manovra che possa manomettere le reti di dispensa e l'allaccio di apparecchi di aspirazione all'idrante.

36. È altresì vietato l'uso di attrezzature diverse da quelle indicate all'art. 11. Soltanto in particolari casi possono essere consentiti dal Consorzio allacci diretti alla rete e/o l'uso di attrezzature di proprietà del consorziato.

37. Sono vietati i sistemi di irrigazione incompatibili con le caratteristiche tecniche di funzionamento degli impianti irrigui consortili. In particolare, è vietato il sistema di irrigazione per scorrimento ed infiltrazione nei distretti e comizi in cui gli impianti irrigui sono a pressione. Tali sistemi possono essere eccezionalmente consentiti dal Consorzio, purché essi siano richiesti da esigenze particolari e non ricorrenti.

### **Responsabilità**

38. Il consorziato che sprechi ovvero usi negligenzemente l'acqua assegnatagli è tenuto a risarcire il danno provocato al Consorzio e a terzi, esonerando il Consorzio stesso da ogni responsabilità al riguardo.

39. Il consorziato è responsabile anche dei danni comunque causati alle strutture irrigue. A tal fine, egli espressamente dichiara di essere a conoscenza della circostanza che nei propri terreni esistono condotte d'acqua situate a profondità variabile.

40. Il consorziato che ritenga di aver subito un danno per effetto del cattivo funzionamento degli impianti consortili, conseguente a cause di vario ordine (eccettuate quelle indicate al precedente articolo 8) deve inoltrare richiesta motivata e documentata di risarcimento

entro e non oltre 10 giorni dal verificarsi dell'evento dannoso. Decorso tale termine il Consorzio non è più tenuto a risarcire i danni lamentati dal consorziato.

### **Sanzioni**

41. L'inosservanza dei termini di cui agli articoli 16 e 17 comporta l'applicazione di un contributo maggiorato nella misura del 20% di quello ordinario. Qualora venga rilevato che la superficie irrigata è superiore a quella indicata nella comunicazione, il consorziato dovrà versare, per la superficie irrigata e non indicata, un contributo maggiorato del 30%. Qualora i terreni siano stati irrigati senza preventiva comunicazione, coloro che hanno irrigato abusivamente sono tenuti a regolarizzare immediatamente la loro posizione ed a versare un contributo maggiorato del 50%. L'accertamento della stessa violazione negli anni successivi comporterà il pagamento da parte dei recidivi di un contributo maggiorato del 100% e la sospensione dell'erogazione dell'acqua in caso di persistenza della recidiva.

42. L'inosservanza del disposto di cui agli artt. 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37 e il compimento di qualsiasi atto comunque pregiudizievole per gli interessi del Consorzio e della collettività agricola, comporta l'applicazione di sanzioni pecuniarie variabili da un minimo di € 25,82 ad un massimo di € 258,23 in proporzione alla gravità del fatto, all'entità del pregiudizio, al comportamento tenuto in precedenza dal consorziato, nonché la sospensione dell'erogazione dell'acqua in caso di recidiva. Il mancato rispetto dei limiti di utilizzo del servizio di Reperibilità, di cui al precedente art. n° 8 delle presenti Norme, comporterà l'applicazione di una sanzione di € 51,56 e la richiesta di rimborso dell'intera spesa sostenuta dal Consorzio per l'effettuazione dell'intervento.

43. L'utente moroso nel versamento dei contributi fissati per le spese di esercizio e manutenzione delle opere e degli impianti irrigui perde il diritto di fruire del servizio.

44. L'inosservanza dei termini di cui all'art. 29 comporta l'applicazione a carico del consorziato di una sanzione pecuniaria pari a € 51,65 e, nel caso di perdita o deterioramento dell'attrezzatura, l'obbligo di rifondere al Consorzio le spese sostenute per il recupero o la sostituzione del materiale di cui trattasi.

### **Regolamento per il prelievo dell'acqua ad uso irriguo per zone servite da una condotta privata ad uso di più utenze.**

1. Per utenze con meno di 50 allacci e per superficie totale inferiore ad Ha. 50.00.00:

- A. Le comunicazioni di utenza irrigua per l'assistenza di aziende servite da condotta privata - condominiale, collegata alla rete consortile, saranno accolte solo nella forma di utenza collettiva.
- B. Pertanto la stessa utenza dovrà includere la superficie complessiva assistita da quella condotta e la coltura prevalente praticata ed essere intestata alla Comunione e/o Condominio regolarmente costituito e firmata dall'Amministratore.
- C. In ogni caso l'utenza potrà essere accolta solo successivamente alla presentazione dell'atto costitutivo della Comunione/Condominio, comprendente lo schema planimetrico della condotta privata in comunione.



- D. Ciascuna utenza collettiva sarà inoltre dotata di un misuratore/regolatore idrico, indicato dal Consorzio ed a carico dell'utenza, nel punto di presa consortile in testa alla derivazione.
- E. Il Consorzio provvederà all'erogazione dell'acqua entro i limiti necessari per le superfici e colture dichiarate, secondo le disponibilità idriche annualmente assegnate al comparto agricolo. Le ulteriori necessità idriche verranno valutate sulla base delle disponibilità globali della risorsa e saranno concesse successivamente alla presentazione di ulteriore comunicazione d'utenza per maggiori superfici.
- F. Non è ammessa alcuna richiesta di riduzione delle superfici dichiarate.

2. Per utenze con più di 50 allacci e per superficie totale superiore ad Ha. 50.00.00:

- A. L'utenza potrà essere accolta solo successivamente alla presentazione dell'atto costitutivo della Comunione/Condominio, comprendente lo schema planimetrico della condotta privata in comunione, con chiara indicazione del Responsabile.
- B. Il Responsabile della Comunione/Condominio dovrà, preliminarmente e annualmente, presentare la seguente documentazione:
  - I. Elenco dei condomini con indicazione delle diverse superfici e colture da irrigare
  - II. Planimetria catastale aggiornata della zona con indicazione dei lotti da irrigare
  - III. Esplicito impegno a sollevare il Consorzio da qualsiasi responsabilità circa la distribuzione e ripartizione dell'acqua all'interno della condotta privata e a farsi portavoce di eventuali reclami di singoli condomini
- C. I diversi partecipanti la Comunione/Condominio potranno, nel rispetto di quanto previsto nell'elenco di cui al precedente punto 2.B.I., presentare le Comunicazioni d'utenza individuali secondo quanto previsto nelle Norme Generali per l'utilizzo dell'acqua ad uso irriguo.
- D. Gli stessi partecipanti, contestualmente, si impegneranno a sollevare il Consorzio da qualsiasi responsabilità circa la distribuzione dell'acqua all'interno della condotta privata.
- E. Le comunicazioni saranno, dall'Ufficio di zona competente per territorio, accolte con riserva fino alla presentazione di tutte le previste comunicazioni
- F. L'utenza collettiva sarà inoltre dotata di un misuratore/regolatore idrico, indicato dal Consorzio ed a carico dell'utenza, nel punto di presa consortile in testa alla derivazione della Comunione/Condominio
- G. Il Consorzio provvederà all'erogazione dell'acqua entro i limiti necessari per le superfici e colture dichiarate, secondo le disponibilità idriche annualmente assegnate al comparto agricolo. Le ulteriori necessità idriche verranno valutate sulla base delle disponibilità globali della risorsa e saranno concesse successivamente alla presentazione di ulteriore comunicazione d'utenza per maggiori superfici.
- H. Non è ammessa alcuna richiesta di riduzione delle superfici dichiarate.